

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 1" Scuola Primaria-Secondaria di I grado VIA P.G. TERRACHINI 20 - DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA - Tel. 0522/585831 COD. MECC. REIC850003 COD. FISCALE 91161060354 E_MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT - P.E.C. REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT</p>
---	--

Reggio Emilia 04/10/2021

Al personale docente ed ATA dell'IC "Pertini 1"
Alla DSGA
All'Albo

OGGETTO: Integrazione Protocollo di sicurezza

Facendo seguito alle modificazioni apportate in sede di conversione in Legge del D.L. 6 Agosto 2021, n. 111 recante *"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"* pubblicate sulla GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021, si invita il personale in indirizzo a prender visione delle disposizioni introdotte come di seguito elencate.

Validità del test molecolare

E' estesa da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde.

Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute n 43105 del 24 settembre 2021.

Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido. (articolo 01).

Misure minime di sicurezza

Sono state modificate alcune misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi e delle attività in presenza, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie.

In particolare:

- Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'obbligo riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età). (art. 1 comma 2 lettera a)

- Fornitura di mascherine di tipo ffp2 o ffp3:

1. al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia;
2. nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 1"**

Scuola Primaria-Secondaria di I grado
VIA P.G. TERRACHINI 20 - DISTRETTO N. 11
42122 REGGIO EMILIA - Tel. 0522/585831
COD. MECC. REIC850003

COD. FISCALE 91161060354 E_MAIL REIC850003@ISTRUZIONE.IT - P.E.C. REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter)

Mancato possesso del Green pass

Il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni. (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 2)

Il Dirigente Scolastico

Pierangela Scialpi